NOTA OPERATIVA PER LE IMPRESE AGRICOLE OGGETTO D'ISPEZIONE

1. INTRODUZIONE

La presente nota si propone essenzialmente di tratteggiare in sintesi l'ispezione dei funzionari di Agecontrol, in relazione all'osservanza delle disposizioni sulla condizionalità sociale, di cui all'articolo 17 della Legge 21 aprile 2026, n. 75.

La Società di Agea è dunque incaricata di verificare il rispetto delle disposizioni concernenti la trasparenza delle condizioni d'impiego e la sicurezza nei luoghi di Lavoro; nello svolgimento di tali compiti, gli ispettori di Agecontrol S.p.A. rivestono la qualifica di Pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 357 del codice penale. Tale riconoscimento non solo conferisce maggiore autorevolezza e tutele legali all'azione ispettiva, ma assicura che gli esiti delle verifiche abbiano il valore probatorio necessario per alimentare correttamente il sistema delle sanzioni amministrative e delle riduzioni dei pagamenti PAC.

Ci si muove ovviamente in un quadro normativo di riferimento unionale/nazionale, già delineato nelle circolari AGEA , in trattazione dal CAA Confagricoltura con adeguato commento esplicativo. Qui si ricorda ancora solo che tale sistema subordina l'erogazione integrale dei sostegni previsti dalla Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027 al rispetto, da parte dei beneficiari, di requisiti fondamentali relativi alle condizioni di lavoro, all'impiego e alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Ne consegue l'istituzione di un sistema di controllo efficace e di un regime sanzionatorio proporzionato, effettivo e dissuasivo in caso di inosservanza degli obblighi.

Le attività di controllo s'inquadrano in un sistema che garantisce l'uniforme applicazione della norma e il necessario coordinamento tra le amministrazioni coinvolte, in testa il MASAF. **Tale sistema derivante assicura che le inosservanze accertate, siano tempestivamente notificate agli Organismi Pagatori (quali AGEA) per la successiva applicazione delle riduzioni o esclusioni dai pagamenti**. Le sanzioni sono modulate in funzione della gravità, portata, durata, ripetizione o intenzionalità della violazione, garantendo la proporzionalità e l'effettività dell'intervento sanzionatorio. Si mira, pertanto, ad **assicurare omogeneità d'azione, tracciabilità delle verifiche e correttezza gestionale, consolidando la tutela della dignità e della sicurezza dei lavoratori agricoli** quale pilastro fondamentale della nuova architettura della PAC.

L'obiettivo fondamentale è duplice: da un lato, **assicurare che ogni lavoratore agricolo** goda di condizioni d'impiego trasparenti e di un ambiente di lavoro sicuro e dignitoso, in coerenza con la Carta dei diritti fondamentali dell'UE e il pilastro europeo dei diritti sociali; dall'altro, la norma intende garantire condizioni di **parità tra le imprese agricole**.

Sotto il profilo operativo la finalità si realizza attraverso un coordinamento sistemico tra le autorità preposte alla legislazione sociale e gli Organismi Pagatori. Le sanzioni

amministrative, applicate sotto forma di **riduzione dei pagamenti FEAGA e FEASR, intervengono a valle di inosservanze già accertate in via definitiva dalle autorità competenti per materia**, sottolineando che il rispetto della dignità del lavoro è ormai parte integrante dei requisiti di base per l'accesso ai fondi dell'Unione.

Occorre evidenziare che nella trasposizione nazionale della regolamentazione UE **l'Italia ha rafforzato ed esteso il meccanismo della condizionalità sociale.**

Questa applicazione più ampia garantisce che anche coloro che non sono direttamente coperti dai quadri normativi standard dell'UE siano ritenuti responsabili, aumentando l'efficacia e la portata delle misure di condizionalità sociale Italia. È il caso di **crimini collegati all'Art. 603-bis del codice penale**, per i quali è previsto che l'autorità giudiziaria dovrà notificare immediatamente all'Organismo pagatore competente i provvedimenti adottati, ai fini della sospensione dall'erogazione dei benefici dell'azienda interessata, fino alla revoca della misura cautelare.

2. L'ATTIVITA' ISPETTIVA DI AGECONTROL

Deve essere svolta secondo **criteri di effettività, proporzionalità, tracciabilità e uniformità operativa**. L'unità ispettiva è tenuta a documentare ogni fase del controllo, assicurando che le risultanze siano fondate su elementi oggettivi, verificabili e idonei a consentire all'Organismo di Coordinamento e agli Organismi Pagatori l'eventuale applicazione delle riduzioni o esclusioni dai pagamenti PAC.

Gli ispettori Agecontrol, operano nella qualità di pubblici ufficiali e procedono alle **verifiche in contraddittorio** con il beneficiario, il datore di lavoro o un soggetto formalmente delegato.

La procedura operativa per la verifica della condizionalità sociale è rigorosa e volta a garantire la **tracciabilità delle operazion**i svolte dagli ispettori.

Nel caso di **controllo in loco**, le verifiche sono svolte in contraddittorio con il beneficiario, il datore di lavoro o un soggetto formalmente delegato e sono documentate nel Verbale di controllo.

Nel caso di **controllo amministrativo (non in loco)**, le risultanze sono formalizzate mediante l'acquisizione, l'analisi e la valutazione degli atti, dei verbali e delle evidenze trasmesse dalle Autorità competenti nell'ambito dei rispettivi sistemi di controllo. Tali controlli possono essere utilizzati ai fini della verifica della condizionalità sociale purché garantiscano un livello di efficacia almeno equivalente a quello dei controlli in loco. In ogni caso devono essere assicurate la piena tracciabilità dell'istruttoria, la verificabilità degli elementi acquisiti e la ricostruibilità del procedimento amministrativo.

Il **campione annuale dei controlli** sulla condizionalità sociale viene estratto da parte dell'Organismo di Coordinamento, secondo criteri predefiniti dallo stesso e trasmesso ad Agecontrol che opererà sulla scorta delle esigenze organizzative e di gestione territoriale del proprio personale ispettivo.

Agecontrol provvede a inserire i dati acquisiti nel sistema informativo centrale SIC e ad assegnare i controlli alle coppie ispettive (emissione di apposito ordine di ispezione).

In relazione al periodo oggetto del programma di controllo i funzionari Agecontrol individuano l'**arco temporale da prendere in considerazione**, costituito da almeno dodici mesi.

La **fase preliminare** è intesa ad individuare problemi potenzialmente significativi che richiedono un esame specifico dell'impresa sottoposta a controllo a monte o a valle. In questa fase la "coppia" ispettiva raccoglie tutte le informazioni utili allo svolgimento del controllo. In particolare, gli ispettori prima di svolgere l'attività di controllo in loco consultano il SIAN, le altre banche dati istituzionali (INPS e Camera di Commercio) e piattaforme di analisi del rischio (ARACHNE/SAS) al fine di acquisire ogni informazione riguardante l'impresa oggetto di controllo.

Di seguito alcuni **aspetti da attenzionare**:

− dati anagrafici e societari;

− superficie totale dell'azienda;

− ordinamento colturale;

− mezzi di produzione;

− zootecnia;

− manodopera.

In questa fase viene effettuata una **ricognizione analitica e documentale dei finanziamenti** della Politica Agricola Comune (PAC) -FEAGA e FEASR - richiesti o percepiti dal beneficiario. Tale attività è finalizzata a individuare con precisione per ciascuna domanda: l'Organismo Pagatore, l'anno di riferimento, il numero e la data. Nel dettaglio, la ricognizione deve distinguere chiaramente tra FEAGA e FEASR.

L'ispettore deve identificare l'aiuto comunitario percepito dando evidenza nel verbale del fondo specifico nonché del settore e dell'ambito di applicazione del sostegno pubblico; per lo stesso dovrà essere accertata la conformità ai principi della condizionalità sociale.

Sulla base delle risultanze dell'analisi preliminare, l'ispettore definisce l'ambito del controllo, individua le sedi operative da sottoporre a verifica e predispone tutta la documentazione necessaria per l'attività in loco, compresi il verbale di controllo e la check-list relativa agli obblighi previsti. Questa fase preparatoria garantisce che il controllo in loco venga svolto in modo mirato, efficace e coerente con l'oggetto del sostegno pubblico.

L'accesso ispettivo presso l'impresa agricola beneficiaria **si apre** con la qualificazione degli ispettori, i quali agiscono nella loro veste di Pubblico Ufficiale ai sensi dell'articolo 357 c.p.:

− **Qualificazione, identificazione e Invito**: gli ispettori procedono alla propria identificazione esibendo i documenti di riconoscimento e l'ordine di ispezione (indicando il numero cronologico). Contestualmente identificano il beneficiario (titolare e/o legale rappresentante)

o suo delegato munito di regolare delega e documento di identità i cui estremi devono essere riportati analiticamente nel verbale. Gli ispettori invitano formalmente la Parte ad assistere alle operazioni di verifica e a consentire l'accesso ai locali dell'impresa (uffici, campi, attrezzature etc.), nonché ad esibire la documentazione necessaria e a fornire i chiarimenti tecnici richiesti.

L'eventuale assenza del titolare o del legale rappresentante non impedisce lo svolgimento del controllo qualora sia presente un soggetto idoneo a rappresentare l'impresa o a consentire l'accesso alla documentazione e ai luoghi aziendali. Tale circostanza deve essere puntualmente riportata a verbale.

− **Informativa**: i verbalizzanti danno atto di aver compiutamente informato la Parte in merito al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR). Questi elementi costituiscono il preambolo formale del verbale di controllo, ferme restando le norme di comportamento previste all'interno del regolamento aziendale di Agecontrol S.p.A.

L'ispezione si sviluppa nella **compilazione della check-list analitica - strutturata in tre sezioni A.1, A.2 E A.3**, come riportata all'interno del verbale di controllo - secondo gli ambiti normativi definiti. Durante la verifica, l'ispettore deve analizzare ogni singolo requisito e indicarne l'esito barrando le voci: SI (Conforme), NO (Non Conforme) o NA (Non Applicabile).

Ambito A.1 - Condizioni di lavoro (Trasparenza)

Questa sezione , mira a garantire che il rapporto di lavoro sia improntato alla massima chiarezza e prevedibilità. La verifica deve essere svolta su base documentale e, ove necessario, mediante riscontro con i lavoratori presenti, limitatamente agli aspetti utili ad accertare la veridicità delle informazioni documentali.

− Contratto di lavoro: l'ispettore deve accertare l'esistenza del contratto di lavoro.

− Informativa scritta: si verifica se il datore di lavoro ha assolto l'obbligo di fornire per iscritto le condizioni di lavoro tramite contratto individuale, lettera di assunzione o altro documento.

− Contenuto essenziale: l'ispettore accerta che nel documento siano esplicitati gli elementi cardine del rapporto: identità delle parti, luogo di lavoro, inquadramento, qualifica e mansioni. Devono inoltre essere indicate la data di inizio, la durata (se a termine), il periodo di prova (la mancata osservanza non comporta alcuna sanzione amministrativa ma è assoggettabile alle riduzioni degli aiuti PAC), l'importo della retribuzione, l'orario di lavoro e il CCNL applicato.

− Formazione obbligatoria: si controlla che l'eventuale formazione richiesta per lo svolgimento delle mansioni sia erogata dall'azienda gratuitamente, sia considerata come orario di lavoro e, ove possibile, si svolga durante lo stesso.

Ambito A.2 - Salute e Sicurezza

Questa sezione è volta alla tutela dell'integrità fisica del lavoratore sul luogo di lavoro. L'ispettore valuta non solo l'esistenza formale dei documenti, ma anche la loro coerenza con

l’organizzazione aziendale, le mansioni effettive, le attrezzature utilizzate e i rischi concretamente rilevabili.

− Gestione del rischio: si accerta l’effettiva presenza e l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), verificando che sia custodito presso l‘unità produttiva oggetto di controllo. Deve essere accertata la nomina formale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e l’eventuale presenza di deleghe di funzione. Altresì, l’ispettore deve verificare che nel DVR siano indicati i Dispositivi di protezione (DPI) assegnati e che il loro uso sia previsto qualora non sia possibile eliminare i rischi mediante misure di protezione collettiva.

− Figure chiave e emergenze: viene verificata la designazione degli addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi. Deve essere verificata l’esistenza di un piano di emergenza e la chiarezza delle procedure di evacuazione, oltre alla presenza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

− Inclusività delle informazioni: particolare attenzione è posta all’obbligo del datore di lavoro di fornire ai lavoratori informazioni e adeguata formazione facilmente comprensibili sui rischi specifici. Nel caso di lavoratori stranieri, l’ispettore accerta che tale comunicazione sia avvenuta previa verifica della comprensione della lingua utilizzata.

Ai fini della compilazione di tale sezione del Verbale di controllo, l'ispettore si avvale di una tabella di verifica del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), articolata in relazione alla tipologia aziendale e alla consistenza della forza lavoro impiegata. La tabella costituisce uno strumento di supporto all'attività ispettiva, volto ad assicurare uniformità metodologica, tracciabilità degli accertamenti e oggettività nella rilevazione delle eventuali non conformità.

C’è quindi la **sezione A.3 volta a verificare il grado di adeguatezza, sicurezza e conformità ai requisiti minimi delle attrezzature di lavoro**:

− Conformità e manutenzione: si controlla che le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori siano conformi ai requisiti di sicurezza (marchio CE) o, per quelle antecedenti, ai requisiti dell’Allegato V del D.lgs. 81/2008. Deve essere inoltre dimostrata la regolare manutenzione tecnica e l’esecuzione di controlli periodici/straordinari volti a eliminare difetti pregiudizievoli.

− Abilitazione specifica: l’uso di attrezzature che richiedono conoscenze o responsabilità particolari (come i trattori agricoli, gru o carrelli) deve essere riservato esclusivamente a personale in possesso di una specifica abilitazione (patentino fitosanitario), conseguita tramite formazione, rilasciata dagli organi preposti, soggetta a rinnovo quinquennale.

Per la compilazione di questa sezione del Verbale di controllo, l'ispettore utilizza una specifica check-list tecnica riferita alla tipologia di attrezzatura oggetto di verifica. La check-list costituisce parte integrante della documentazione di controllo ed è allegata al verbale, al fine di garantire uniformità operativa, completezza degli accertamenti, tracciabilità delle verifiche effettuate e oggettiva rilevazione delle eventuali non conformità riscontrate.

La procedura si conclude con la formalizzazione dell'atto, che garantisce la certezza del diritto e la tracciabilità di ogni operazione ispettiva:

− Dichiarazioni e Allegati: al termine dei rilievi, viene data alla Parte (il beneficiario o il suo delegato) la facoltà di rilasciare dichiarazioni finali in merito alla verifica effettuata, le quali devono essere fedelmente riportate nel verbale. Successivamente, i verbalizzanti procedono all'elencazione analitica di tutti i documenti acquisiti durante l'ispezione (come contratti, DVR, attestati di formazione), specificando se si tratti di originali, copie integrali o estratti.

− Sottoscrizione e Consegna: il verbale, composto da pagine numerate progressivamente, viene redatto in due copie originali. L'atto deve riportare con precisione l'orario di conclusione delle operazioni, nonché il dettaglio delle operazioni di servizio (codice ispettori, controllo sospeso/ripreso, giorno, ore e soggetti presenti). I funzionari ispettori rilasciano una dichiarazione di assenza di conflitto di interesse, mentre la Parte dà atto che non sono stati arrecati danni a persone o cose. Il verbale viene quindi firmato dagli ispettori e dalla Parte, alla quale viene contestualmente consegnata una delle due copie.

− Verbale di Prescrizione: in presenza di violazioni sanabili, alla parte è assegnato un termine entro il quale trasmettere la documentazione necessaria a regolarizzare le irregolarità riscontrate.

− Verbale di Contestazione: in presenza di violazioni soggette a prescrizione il verbale di contestazione viene emesso decorso il termine di prescrizione; in presenza di violazioni non regolarizzabili verbale di contestazione deve essere emesso contestualmente al riscontrarsi dell'irregolarità.

Nell'eventualità che la parte rifiuti di sottoscrivere o di ricevere copia del verbale, se ne darà atto specificandone i motivi. In tal caso, si provvederà comunque a notificare nei modi di legge gli atti in parola. La documentazione acquisita nel corso della verifica – parte integrante del verbale- deve essere indicata come allegata al verbale stesso. Agecontrol procederà ad espletare gli adempimenti interni (rapporto/relazione al verbale) secondo le procedure dalla stessa stabilite. Altresì, al termine del controllo, Agecontrol invierà su apposita piattaforma ("Condizionalità Sociale") all'Organismo di Coordinamento gli **esiti della verifica**.

Ipotesi 1: **Assenza di violazioni (Esito Regolare)**

Qualora non vengano riscontrate violazioni degli obblighi previsti dalla normativa in materia di condizionalità sociale, l'unità ispettiva redige un rapporto conclusivo destinato all'Organismo di Coordinamento, nel quale viene attestata la regolarità della posizione del beneficiario. La documentazione viene quindi sottoposta a verifica formale da parte del Supporto Ispettivo della sede competente e, una volta validata, è sottoscritta dal Responsabile di sede e trasmessa all'Organismo di Coordinamento su apposita piattaforma ("Condizionalità Sociale") per la definitiva chiusura del procedimento.

Ipotesi 2: **Presenza di violazioni (Rilevazione di Inosservanze)**

Qualora, invece, il controllo evidenzi una o più inosservanze degli obblighi previsti dalle Direttive di cui all'Allegato IV del Regolamento (UE) 2021/2115, recepite dai Decreti legislativi nn. 81/2008 e 104/2022 s.m.i., gli ispettori provvedono a descrivere puntualmente nel verbale le violazioni accertate. Essi, successivamente, elaborano il rapporto di verifica riportando analiticamente le risultanze delle violazioni rilevate. Tale rapporto - unitamente

alla copia del verbale sottoscritto dagli ispettori e dalla parte, completo degli allegati - dovrà essere trasmesso tempestivamente alle Autorità specialistiche competenti (ASL, INL, INPS etc.) affinché possano effettuare le valutazioni e assumere le determinazioni di propria competenza.

Inoltre, il rapporto dovrà essere inviato, per conoscenza, all'Ufficio Antifrode e Risk Compliance di Agea per le attività di competenza.

Completata l'istruttoria, il Supporto Ispettivo effettua il controllo formale della documentazione predisposta; successivamente il Responsabile sottoscrive gli atti conclusivi da trasmettere all'Organismo di Coordinamento, secondo le modalità da esso predisposte.

Qualora emergano fatti suscettibili di rilevanza penale, viene immediatamente data comunicazione all'Autorità Giudiziaria competente.

Completata l'istruttoria, il Supporto Ispettivo effettua il controllo formale della documentazione predisposta; successivamente il Responsabile di sede sottoscrive gli atti conclusivi da **trasmettere all'Organismo di Coordinamento**, secondo le modalità da esso predisposte, utile all'applicazione della **riduzione del contributo PAC.**

Terminata l'attività ispettiva e formalizzato il verbale di controllo, gli ispettori procedono alla redazione del **rapporto di verifica**, documento che sintetizza gli esiti dell'accertamento e costituisce il principale strumento di comunicazione verso l'Organismo di Coordinamento e gli altri soggetti istituzionali eventualmente interessati.

3. SANZIONI

In conclusione , il sistema sanzionatorio della condizionalità sociale per il periodo 2023-2027 si configura come un apparato normativo complesso e integrato che opera su due livelli: il primo, di natura unionale e nazionale "trasversale", che determina la riduzione dei pagamenti PAC; il secondo, di natura "ordinaria", che applica le sanzioni amministrative e penali previste dalla legislazione sul lavoro per le violazioni degli obblighi specificati.
In quest'ottica è bene che l'impresa agricola sappia che i **criteri per il calcolo delle sanzioni,** che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, sono:

− Portata: l'impatto della violazione (limitato all'azienda o più ampio).

− Gravità: dipendente dalla rilevanza delle conseguenze rispetto agli obiettivi della norma.

− Persistenza/Durata: il lasso di tempo in cui perdurano gli effetti dell'inosservanza.

− Ripetizione: accertata se la stessa violazione occorre più di una volta in tre anni solari.

Ed ancora che , secondo il sistema sanzionatorio nazionale, l'importo delle riduzioni è determinato sulla base dell'importo totale dei pagamenti (FEAGA e FEASR) concessi o da concedere al beneficiario in relazione alle domande presentate nell'anno solare in cui si è verificata l'infrazione. E le **percentuali previste per le inosservanze, ora sono innalzate**:

− Inosservanza non intenzionale: in base alla gravità dell'infrazione, la riduzione ordinaria non è più dell'1-5%, ma viene fissata al 3%, 5% o 10% dell'importo dei pagamenti.

− Clausola dei lavoratori: è introdotto un automatismo rigoroso: se l'infrazione coinvolge un numero di lavoratori superiore a 8, si applica in ogni caso la percentuale massima del 10%, indipendentemente dalla valutazione di gravità.

− Ripetizione o Persistenza: nel caso in cui l'infrazione persista per più di un anno o si ripeta nel triennio, il D.lgs. 188/2023 eleva la percentuale di riduzione dal 10% al 20%.

− Inosservanza Intenzionale: in caso di dolo, la sanzione base viene raddoppiata dal decreto correttivo, passando dal 15% al 30% dell'importo totale dei pagamenti, potendo arrivare fino all'esclusione totale.

Resta confermato il beneficio previsto per il soggetto che, a seguito della contestazione da parte delle autorità competenti, adempia alle prescrizioni entro i termini indicati. In tale ipotesi, le nuove percentuali di riduzione (3%, 5% e 10%) , sono ulteriormente ridotte nelle seguenti misure:

− La riduzione del 3% è ridotta del 100% (sanzione azzerata);

− La riduzione del 5% è ridotta del 50% (sanzione effettiva 2,5%);

− La riduzione del 10% è ridotta del 25% (sanzione effettiva 7,5%).

Da notare che se l'azienda è soggetta a **sequestro preventivo per il cd. reato di caporalato (articolo 603-bis c.p.),** gli Organismi Pagatori devono sospendere immediatamente l'erogazione dei benefici fino alla revoca della misura, a meno che non sia nominato un amministratore giudiziario per garantire la continuità aziendale.

In definitiva, in caso di irregolarità nel rispetto della condizionalità sociale, il beneficiario agricolo è soggetto a un **doppio binario sanzionatorio**, che separa nettamente le responsabilità delle autorità tecniche da quelle degli Organismi Pagatori (OP).

Dunque, le sanzioni sono:

- Sanzione Diretta: l'autorità competente accerta le violazioni ed applica le sanzioni pecuniarie o penali previste dai quadri normativi nazionali, in particolare dal Decreto legislativo n. 104/2022 (trasparenza condizioni d'impiego) e dal Decreto legislativo n. 81/2008 (salute e sicurezza).

- Riduzione PAC: una volta che l'inosservanza è accertata in via definitiva, questa viene notificata tramite il sistema SIAN all'Organismo Pagatore. L'OP, basandosi sulla valutazione di gravità, portata, durata e ripetizione calcolata dal Coordinamento AGEA sulla base delle informazioni fornite dalle autorità, applica una riduzione sull'importo totale dei pagamenti PAC. Le riduzioni standard sono generalmente del 3% o 5%, elevate al 10% in caso di recidiva o qualora l'infrazione coinvolga più di 8 lavoratori.